Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI POZZA DI FASSA

STATUTO

Delibera n. 17 del 29/4/1997.

TITOLO I
I PRINCIPI

ART.1
IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune di Pozza di Fassa è l'ente territoriale autonomo che rappresenta la Comunità locale e ne cura gli interessi attraverso i poteri e gli istituti previsti dallo Statuto, in conformità alla Costituzione, allo Statuto speciale del Trentino Alto Adige, alle sue norme d'attuazione e alle leggi vigenti.

Esso è costituito dai centri abitati di Pozza di Fassa, di Pera di Fassa, di Monzon e Ronch.

Confina con i territori dei Comuni di Vigo di Fassa, Soraga di Fassa, Moena, Mazzin, Nova Levante (BZ), Tires (BZ), Canazei e Rocca Pietore (BL).

Nel Comune di Pozza di Fassa operano le Amministrazioni Separate dei beni di uso civico di Pozza di Fassa e di Pera di Fassa.

Capoluogo del Comune è Pozza di Fassa. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l' istituzione in altre località del territorio.

Lo stemma del Comune di Pozza di Fassa, raffigura un cavallo rampante su scudo tagliato, il primo di colore bianco, il secondo di colore azzurro, con stella dorata in entrambi, su sfondo di colore bianco e blu.
Lo stemma è completato dalla corona turrita e da un drappo che la circonda. Decorazioni esterne da Comune.
Anche le due Amministrazioni Separate dei beni di uso civico di Pozza di Fassa e di Pera di Fassa, sono raffigurate con le due stelle dorate.

ART. 2
PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Il Comune di Pozza di Fassa orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale , garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della Comunità locale, di concorrere allo svolgimento ed al controllo della attività.

Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione della vita sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell' impegno di curare e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali educativi.

In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione nel quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

Concorre, nell' ambito delle sue competenze, alla salvaguardia della ambiente, alla riduzione e, se possibile, all'eliminazione della inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell' uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Promuove l' equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del Comune e le tradizioni culturali.

Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione della iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l' uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti.
Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
Favorisce un' organizzazione della vita umana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti alla accessibilità dei centri abitati.

Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
L' attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, di trasparenza, di partecipazione, di collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

ART.3
VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LADINA

Il Comune di Pozza di Fassa riconosce la lingua ladina come lingua propria della Comunità in esso rappresentata, ed orienta la sua azione al principio di tutela della minoranza ladina ai sensi dell' art.6 della Costituzione e dell' art.102 dello Statuto speciale, delle sue norme di attuazione, delle leggi statali, regionali e provinciali.

Promuove e valorizza l'uso delle lingua ladina anche nelle attività degli organi comunali e della Amministrazione comunale fornendo idonei mezzi, secondo quanto previsto dalle leggi e norme di attuazione dello Statuto speciale, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di attuazione.

Assicura la graduale istituzione di sportelli in lingua onde consentire l'uso orale e scritto della lingua ladina nei rapporti con l'Amministrazione comunale e gli enti da essa dipendenti.

Il Comune orienta la sua azione al fine di:

- promuovere e valorizzare la lingua e la cultura ladina ed a favorirne l'insegnamento scolastico ed extrascolastico. A tal fine il Comune promuove ed organizza opportuni interventi in tutti i settori di propria competenza previsti da leggi statali, regionali e provinciali e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale;
- promuovere la conoscenza della lingua e della cultura ladina anche da parte dei cittadini, del personale dipendente del Comune e dei Segretari comunali;
- promuovere mediante idonee forme associative con gli altri Comuni ladini, enti pubblici e con i competenti organismi statali e provinciali, le iniziative necessarie a garantire l' uso e l' insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole di ogni ordine e grado.

A tal fine nei limiti delle proprie competenze e delle leggi statali, regionali e provinciali vigenti, nonché dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, promuove gli opportuni interventi in settori quali: strutture e infrastrutture, biblioteche, attività didattiche ed educative, assistenza sociale, musei, animazioni culturale, politica e del tempo libero, educazione degli adulti, attrezzature scolastiche, aggiornamento, insegnanti di appoggio, produzione di materiale audiovisivo, scuole materne.

Si impegna altresì a promuovere, attraverso i propri rappresentanti negli organismi competenti, le attività di sperimentazione didattico educativa volta ad incentivare nelle scuole della area di diffusione della minoranza, l' insegnamento e la conoscenza della lingua e della cultura ladina.

ART. 4
USO DELLA LINGUA LADINA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Comune riconosce e valorizza l'uso del ladino come prodotto storico-culturale della Comunità locale. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme di attuazione dello Statuto Speciale, della vigente legislazione statale, regionale e provinciale, accanto alla forma di lingua italiana, nella toponomastica, negli atti e nei simboli ufficiali, oltre che nelle attività degli organismi istituzionali e nei rapporti con i cittadini, usa la lingua ladina, disciplinandola, se del caso, attraverso appositi regolamenti,.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

CAPO I. IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.5
FUNZIONI

Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e di indirizzo nonché di controllo politico-amministrativo.

Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste nell' ambito della legge, dallo Statuto.

I membri del Consiglio comunale possono usare la lingua ladina negli interventi orali durante le sedute, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana, qualora vi siano membri consiglieri che dichiarino di non conoscere la lingua ladina.

Stabilisce gli indirizzi che guidano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo, affinché l' azione complessiva della Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni, che hanno per fine l' esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi, e organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.

Nell' esercizio della sua funzione di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale verifica la coerenza della attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto comunale, con gli indirizzi generali, con gli atti fondamentali e di programmazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
Formula le risposte per i chiarimenti od altro da inviare alla Giunta provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio stesso.

Con l' approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio comunale può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi e progetti.

Il Consiglio comunale può altresì esprimere direttive per l' adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all' amministrazione ed alla gestione finanziaria ed economica delle attività comunali.

Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco della esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi della art. 13, comma 3, il Consiglio comunale prende atto della incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

Per l' esercizio delle sue funzioni, il Consiglio comunale istituisce osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche della attività del Revisore dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione, di cui all' art. 62.

ART. 6
I CONSIGLIERI

I consiglieri entrano in carica all' atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

Il singolo consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali e di altra natura, abbia interesse diretto o indiretto ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare nel verbale.

Il regolamento disciplina l' esercizio da parte dei consiglieri della iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l' esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, sono presentate al Consiglio per iscritto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione , che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
Ai consiglieri spetta un'indennità di presenza determinata nella misura massima prevista dalla legge regionale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 7
CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini per la convocazione.

Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.

Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando comunque ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre le metà dei consiglieri assegnati.

Ove, per l' ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuove seduta è sufficiente l'intervento di 7 consiglieri comunali, ferme restando le maggiorazioni richieste per particolari deliberazioni.

Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi rappresenta l'adunanza.
Gli assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio comunale, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi di progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

ART.8
INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta comunale, al Sindaco ed a ciascun consigliere.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.

Al fine della determinazione del numero dei voti da computare per l'adozione della deliberazione, si considerano anche gli astenuti; non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale o della Giunta comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART.9
NOMINE CONSILIARI

Qualora per disposizione di legge e di regolamento debba essere nominato un consigliere comunale, il Consiglio comunale procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.
Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari, secondo le regole e con le modalità stabilite dal regolamento.

Il Consiglio comunale, provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica osservando le modalità stabilite dal regolamento. Qualora sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede a voto limitato.

ART.10
GRUPPI CONSILIARI

I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

ART.11
COMMISSIONE DI STUDIO E DI INDAGINE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e la impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio comunale può costituire nel suo seno, Commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi o agli uffici comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. Il regolamento assegna alla Commissione, nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

CAPO II. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ART.12
IL SINDACO

Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità locale, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.

Rappresenta il Comune e, ove previsto, le Amministrazioni separate dei beni di uso civico di Pozza di Fassa e di Pera di Fassa in giudizio e firma i mandati alle liti. Assume la decisione di resistere nei giudizi promossi contro il Comune. Provvede, altresì, agli impegni di spesa conseguenti alle decisioni di cui al presente periodo con proprio atto osservando quanto previsto all'ultimo periodo del successivo art.13. Rimane alla Giunta Comunale la competenza in ordine alle transazioni delle vertenze su proposta del Sindaco.

Nelle occasioni in cui è richiesto e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Esercita le funzioni ed i compiti attribuitigli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

ART.13
FUNZIONI

Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l' esercizio effettivo delle loro funzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Convoca e presiede la Giunta comunale, con le modalità previste nel regolamento. Promuove e coordina l'attività degli assessori, ripartendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta comunale, incaricare uno o più consiglieri dello esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
Presiede la Commissione giudicatrice per il concorso di Segretario comunale.

Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati, aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le ordinanze, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi e gli altri atti di consenso, comunque denominati, che la legge, lo Statuto o i regolamenti gli attribuiscono.

Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Quale Ufficiale di Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti.

Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, qualora non fossero espressamente riservate dalla legge alla competenza del consiglio, dandone comunicazione al consiglio nella seduta successiva. Per i termini si rinvia all'art.30 comma 8 del D.P.G.R. del 27.02.1995 n°4/L.

Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.
Attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento comunale. In tali ipotesi provvede al conseguente impegno di spesa.

I provvedimenti di competenza del Sindaco di norma assumono la forma di "Decreto" quando non hanno la forma di "Ordinanze" o di altri atti tipici.

Nell'emanazione dei propri provvedimenti, quando necessita per l'assunzione della spesa in bilancio, deve essere osservata la norma sulla copertura finanziaria, ed a tal fine agli stessi provvedimenti va allegata la relativa attestazione sulla copertura finanziaria dal responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art.31 comma 4 della L.R. n°1/93.

ART.14
DELEGHE

Il Sindaco può con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Può delegare un assessore od un consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Il Sindaco ha facoltà di subdelegare le funzioni conferitegli con delega da altri Organi, purché ciò non sia espressamente vietato nell'atto di delega ricevuto. L'atto di subdelega, espresso in forma scritta e sottoscritto per accettazione dal subdelegato, deve essere comunicato all'Organo delegante.

ART.15
IL VICE SINDACO

In caso di assenza o impedimento dichiarati, il Sindaco è sostituito in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto dal Vice Sindaco.

Il provvedimento di nomina viene reso pubblico e trasmesso al Presidente della Giunta Provinciale ed al Commissario del Governo.

Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore anziano per età**.**

ART.16
LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l' attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale negli atti di sua competenza.

Essa è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da 4 assessori nominati nei modi previsti dall'art.18.

Possono essere nominati assessori, nel numero massimo di 2, cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale, nonché di particolare competenza e qualificazione.

ART.17
COMPETENZE

Spetta alla Giunta comunale l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario comunale od ai funzionari.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per la adozione degli atti consiliari.

Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

ART.18
ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Non é immediatamente rieleggibile alla carica di Sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.
Colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi, non può essere immediatamente nominato alla carica medesima. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

ART.19
FUNZIONAMENTO

La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio comunale.
La Giunta si riunisce in seduta segreta, con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo legge.

Alle adunanze della Giunta partecipa senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.

Possono partecipare su invito della Giunta comunale, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

I membri della Giunta comunale possono usare la lingua ladina negli interventi orali durante le sedute, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri che dichiarino di non conoscere la lingua ladina.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART.20
GLI ASSESSORI

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli assessori.

ART.21
DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva. Nella stessa seduta il Sindaco comunica il nome dell'assessore nominato in sostituzione

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Contestualmente il Sindaco darà comunicazione dei sostituti al Consiglio.

ART.22
MOZIONE DI SFIDUCIA - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO E CONSEGUENZE

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione é approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

TITOLO III
L' ORGANIZZAZIONE

ART.23
PRINCIPI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.

Nei rapporti con gli uffici comunali, i cittadini hanno facoltà di usare la lingua ladina, sia nelle comunicazioni verbali che scritte.

Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia formulata in lingua ladina, gli uffici comunali sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa' testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.

Gli atti pubblici emanati dagli uffici comunali, sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.

I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa ed il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:

- professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
- organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
- orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
- anticipazione dei bisogni della comunità e tensione alla innovazione;
- analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
- attribuzioni della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

ART.24
STRUTTURE

Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza, accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, è articolata in uffici divisi per sezioni collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
Agli uffici di massima dimensione e comunque secondo la loro divisione funzionale, è preposto un dipendente apicale dell'ente, abilitato ad assumere iniziative ed a formulare proposte, e quant'altro previsto al successivo art.26, nell'ambito del proprio ufficio nel rispetto delle competenze del Sindaco e del Segretario Comunale con i quali collabora.

Esso, altresì, esprime il parere di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazione e sugli atti monocratici, ove previsto, relativi al proprio ufficio.

Il Sindaco, in occasione dell'incarico del suo mandato, prepone un dipendente apicale nella responsabilità degli uffici.

Con le stesse garanzie il Sindaco può revocare motivatamente predetti incarichi durante il corso del suo mandato, dopo aver acquisito il parere del Segretario Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce nel particolare:

- l' articolazione degli uffici e le relative funzioni;
- le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
- i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- l' organizzazione ed il funzionamento della Commissione di disciplina,
- i criteri per la formazione e l'addestramento.

L'Amministrazione promuove forme di cooperazione e di collaborazione fra Enti per l'impiego comune di dipendenti nei modi consentiti all'art.27 del presente Statuto.

ART.25
RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

ART.26
COMPITI INTERNI

Spetta in particolare ai responsabili degli uffici, con le modalità, competenze e limiti stabiliti dal regolamento:

- predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
- formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
- organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune e del Segretario, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
- curare l' attuazione delle deliberazioni, in conformità alle direttive ricevute dal Segretario,
- partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con le dovute autorizzazioni, a quelle esterne allo stesso;
- concorrere a determinare gli indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica dei risultati;
- tenere i rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 27
FORME DI CONVENZIONE E DI COLLABORAZIONE PER L'IMPIEGO DI PERSONALE

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si possono prevedere motivatamente collaborazioni e consulenze esterne nelle materie tecnico-legali, progettuali, di pianificazioni urbanistiche e commerciali, fiscali, in materie di commercio, in qualsiasi altra materia ad alto contenuto di professionalità e specializzazione da valutare in rapporto alla tipologia di prestazioni. L'Amministrazione, per il raggiungimento dei predetti obiettivi può impiegare dipendenti pubblici, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza e/o può avvalersi di liberi professionisti.
L'Amministrazione potrà ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma quando non abbia organizzato appositi uffici ovvero, in caso di sussistenza di tali uffici, non vi abbia destinato una adeguata dotazione di mezzi e di personale.

L'Amministrazione promuove forme di cooperazione e di collaborazione fra Enti per l'impiego comune di dipendenti nei modi consentiti dagli artt.23 e seguenti del presente statuto.

Qualora ricorrano straordinarie esigenze, il Sindaco, sentita la Giunta comunale e l'Amministrazione interessata, può autorizzare rispettivamente il Segretario comunale ed i dipendenti comunali a prestare opera retribuita presso altri Enti pubblici.
L'autorizzazione di cui al precedente periodo può essere rilasciata alle seguenti condizioni :

- che le prestazioni siano svolte al di fuori dell'orario di servizio ;
- che la durata delle prestazioni non potrà essere continuativamente superiore a tre mesi ;
- che le circostanze siano motivate anche in rapporto a possibili forme di conflitto con l'Amministrazione comunale ed alla compatibilità con il disbrigo degli ordinari doveri d'ufficio ;
- che alcun onere economico ricada sull'Amministrazione comunale.

ART.28
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune; è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

Cura la trasmissione ai capigruppo consiliari delle deliberazioni della Giunta comunale, riceve ed evade le richieste di controllo tutorio di deliberazioni della Giunta comunale in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

conformità alle norme del vigente ordinamento dei comuni; riceve le opposizioni avverso le deliberazioni non soggette al controllo tutorio.

Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti.
Sovraintende allo svolgimento delle funzioni degli uffici, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina e dirige gli uffici ed i servizi, accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti di coordinamento tra il Segretario ed i dirigenti distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca autonomia e professionalità, indicando altresì le modalità per la sostituzione del Segretario in ordine agli atti di competenza dei dirigenti, quando questi rimangono ingiustificatamente inerti, ovvero quando per la loro assenza le strutture non possano altrimenti funzionare.

Provvede agli atti di gestione del personale che il regolamento gli assegna.

Fermo quanto previsto dall'art.13, comma 4, del presente Statuto, il Segretario comunale presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti.

E' membro della Commissione di disciplina.

Il Segretario comunale presiede le commissioni di gara e stipula i contratti sempreché non sia incaricato delle funzioni di ufficiale rogante.

Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

ART.29
IL VICE SEGRETARIO

Il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Regge la segreteria in caso di vacanza della medesima, fino alla copertura del posto da parte del nuovo titolare. Ad esso è attribuita la direzione di una delle strutture complesse del Comune o la responsabilità di specifici progetti.

ART.30
PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI

Nei concorsi ai posti delle qualifiche di dipendente comunale sarà oggetto di specifica valutazione e relativo punteggio, ai fini della formazione della graduatoria e della determinazione dei vincitori, la conoscenza della lingua e della cultura ladina come accertata ai sensi della art. 16, 2°comma, della Legge Regionale 5 marzo 1993, n°4 o dall' art. 3 del D.P.R. 16 dicembre 1993, n°592.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 31
LA LINGUA LADINA NELLE SCUOLE MATERNE

Nelle scuole materne comunali è assicurato il pieno sviluppo della capacità espressiva in lingua ladina.

TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI

ART.32
PRINCIPI

I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro nell'individuazione dei bisogni sociali, civili culturali, nonché nella risposta ad essi e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione . Assicura ad essi, nei modi stabiliti dal regolamento, la partecipazione alla programmazione ed alla gestione dei servizi pubblici.

In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente la informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

ART.33
FORME DELLA GESTIONE

I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

Le funzioni attribuite o delegate al Comune da leggi e regolamenti possono essere gestite in forma associata anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate.
La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART.34
GESTIONE IN ECONOMIA

Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

La Giunta comunale può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.

Essa riferisce annualmente al Consiglio comunale, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull' andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento della Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

Nella relazione al conto consuntivo, il Revisore dei conti esprime rilievi o proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

ART.35
SERVIZI IN CONCESSIONE

Sono svolti mediante concessioni i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme restando le preferenze di legge a parità di condizioni.

Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

ART.36
AZIENDE SPECIALI

Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

La deliberazione di costituzione dell'azienda o della istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

La Giunta comunale effettua specifici controlli sull'operato delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

ART.37
PARTECIPAZIONE a SOCIETÀ' DI CAPITALI, COOPERATIVE e ASSOCIAZIONI.

Il Comune può partecipare a società di capitali e cooperative aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse. Il Comune può partecipare ad associazioni aventi lo stesso oggetto con divieto per il rappresentante comunale di agire in nome e per conto delle associazioni medesime.

Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per la attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio comunale.

Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all' assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V
LE FORME DI COOPERAZIONE

ART.38
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune intende instaurare rapporti di collaborazione e di associazione con altri Comuni, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

In particolare, in Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi ed unioni di Comuni, nonché ad altre forme associative e collaborative.

ART.39
CONVENZIONI

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti, mediante apposite convenzioni con enti o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, 2°comma, della L.R. 4 gennaio 1993, n°1.

Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

ART.40
PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale, è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio comunale.
Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e la approvazione.

Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
- i soggetti partecipanti;
- l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione della accordo.
- il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- le eventuali procedure di arbitrato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART.41
CONSORZI

Il Comune partecipa a consorzi con altri Comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi sotto il profilo socio-economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

L'adesione al consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del consorzio.

Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all' ordine del giorno della assemblea consortile. Qualora l' urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta comunale nella seduta successiva.

Qualora non possa intervenire personalmente all' assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilita di questi, un altro componente della Giunta comunale.
Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART.42
UNIONE DI COMUNI

Il Comune può dar vita ad una Unione di altri Comuni aventi caratteristiche omogeneo complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire, attraverso la gestione comune, servizi efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

In vista della costituzione della Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

In ogni caso l' atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni delle partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

ART.43
ALTRE FORME ASSOCIATIVE

Il Comune di Pozza di Fassa può gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo ad altre forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI
LA PARTECIPAZIONE

ART.44
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

L'Amministrazione comunale può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di formazioni sociali, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici, su particolari problemi.

ART.45
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e dei residenti, nonché di valorizzare le autonome forme associative e cooperative, il Comune prevede e disciplina:

- assemblee pubbliche finalizzate;
- assemblee dei capi famiglia;
- assemblee di frazioni;
- ricerche e sondaggi;
- incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;

ed altre forme che si rendessero necessarie di volta in volta.

ART.46
ISTANZE E PETIZIONI

Ogni residente nel Comune, può inviare agli organi comunali istanze o petizioni relative agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.

ART.47

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

Possono essere richiesti referendum consultivi o propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale. In singoli casi, con decisione del Consiglio comunale, possono essere ammessi al voto, i minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed altre categorie di interessati.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, di tariffe, di contabilità, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre anni e neppure su questioni elettorali o personali.

Possono richiedere il referendum il 20% degli elettori per il Consiglio comunale.

Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dai due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Il regolamento disciplina la presentazione delle richieste, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative della consultazione, la propaganda elettorale, l'istituzione delle sezioni elettorali.

Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il risultato del referendum impegna l'Amministrazione comunale. Il Consiglio comunale può discostarsi dal risultato stesso soltanto con adeguata motivazione.

ART.48
PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

I residenti nel Comune, di età superiore agli anni 14, in numero di almeno di 150, possono avanzare proposte per la adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

Il Sindaco trasmette le proposte, entro 60 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

ART.49
NORME SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

In via di principio, chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, degli enti, delle istituzioni e delle aziende da esso dipendenti, fatta eccezione per quelli coperti da segreto o da divieto di divulgazione ai sensi delle leggi vigenti.

Apposito regolamento disciplina le modalità, le forme, l'organizzazione ed i casi di esclusione del diritto di accesso, osservando i princìpi contenuti nelle leggi vigenti in materia ed in particolare nella legge 7 agosto 1990, n.241 e nella L.R. 31 Luglio 1993, n.13.

Tali norme e princìpi a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini vanno osservati anche nei procedimenti amministrativi che comportano l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Il regolamento disciplina nel dettaglio a dà attuazione alle forme di partecipazione al procedimento previste dalle suddette norme di legge, adeguandole alla struttura organizzativa del Comune e disciplinandolo in particolare :

a) la fissazione di termini congrui per la conclusione dei procedimenti ;

b) i criteri cui la Giunta dovrà attenersi per l'individuazione delle unità organizzative incaricate dell'istruttoria e dei responsabili dei procedimenti ;

c) la comunicazione scritta agli interessati dell'avvio dei procedimenti ;

d) l'audizione degli interessati, tanto diretta quanto attraverso loro delegati od organizzazioni che li rappresentano, nel rispetto del principio del contraddittorio ;
e) l'accesso degli interessati agli atti del procedimento ;
f) la possibilità di concludere accordi sui contenuti del provvedimento ovvero sostitutivi di esso, nonché le forme, le modalità e la competenza a stipularli ;

g) le forme, i tempi e le modalità per la comunicazione agli interessati del provvedimento conclusivo adottato ;

h) le forme di consultazione, informazione e partecipazione nei procedimenti per l'adozione degli atti fondamentali del Comune ;

i) i casi - oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti - in cui le istanze dei cittadini sono da intendersi accolte ovvero determinate attività sono da intendersi facoltizzate, previa comunicazione all'Amministrazione, per mancanza di alcuna comunicazione di diniego, divieto o sospensione entro il termine stabilito dal regolamento ("silenzio assenso").

ART.50
SPECIALI FORME DI PUBBLICITÀ

Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune per la loro consultazione, i seguenti atti:

- lo Statuto comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- il Regolamenti;
- il Bilancio comunale ed i documenti annessi;
- i Piani urbanistici, il Piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- ogni altro atto che in base a deliberazione del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini;

ART. 51
LA CONFERENZA DEI SERVIZI

Qualora sia opportuno effettuare l'esame di più interessi pubblici, ovvero quando l'Amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche, il Sindaco o un suo delegato indice una conferenza dei servizi. Il funzionario responsabile partecipa alla conferenza in qualità di Segretario.

L'Amministrazione comunale è rappresentata dall'organo competente al provvedimento o, nei casi consentiti dalla legge, da un Assessore o dirigente delegato. Nell'atto di conferimento della delega devono essere specificate le istruzioni e le direttive necessarie.
La stessa disposizione si applica quando l'Amministrazione comunale sia richiesta di partecipare a una conferenza di servizi indetta da altra Amministrazione e l'organo comunale competente intenda intervenire attraverso un proprio rappresentante.

ART.52
IL DIFENSORE CIVICO

Il Consiglio comunale può decidere di istituire l'ufficio del Difensore civico, il quale, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del Comune.

In tal caso il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina diretta del Difensore civico o avvalersi delle altre possibilità previste dalla legge.

Il Difensore civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza, vigilanza o controllo da parte degli organi comunali, fermo restando quanto previsto dall' art.54, 5°comma.

ART.53
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Quando debba procedersi direttamente, il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune tra persone che per preparazione, titoli professionali ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

All'atto dell'insediamento il Difensore civico presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:"Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le leggi della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Al Difensore civico sono assegnati idonei locali e attrezzature e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio. Ad esso spetta una indennità di funzione determinata dal Consiglio comunale, ed il rimborso delle spese documentate, sostenute per l'esercizio della funzione.
Il Difensore civico può essere revocato dall'ufficio soltanto per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata, previa contestazione delle inadempienze, nelle stesse forme richieste per la preposizione.

ART.54
INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Non possono essere nominati Difensore civico:
- coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- gli amministratori ed i dipendenti comunali;
- i ministri del culto;
- gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o di imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca frequente oggetto di rapporti economici con l' Amministrazione comunale;
- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4°grado, che siano amministratori, Segretario o funzionari del Comune.

Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri comunali.

ART.55
DIFENSORE INCARICATO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Qualora il Consiglio comunale abbia deliberato la copertura dell'ufficio del Difensore civico mediante convenzione con il Difensore civico provinciale, ovvero con quello istituito da altro Comune, la convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale.

Essa deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché la determinazione del compenso spettante al Difensore civico e dei rimborsi spettanti alla Amministrazione convenzionata, nonché la facoltà di revoca dell'incarico nell'ipotesi e nei modi previsti dall' art.54, 5°comma.
L'incaricato assume le funzioni di Difensore civico del Comune con il giuramento, da pronunciarsi secondo la formula stabilità dall' art. 54, 3°comma.

ART 56
PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l' Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento all'Amministrazione; intima in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.

Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco ne informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio comunale, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

ART.57
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Difensore civico presenta annualmente la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

La relazione è discussa dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva e viene resa pubblica.

In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio comunale.

TITOLO VII
LA GESTIONE FINANZIARIA

ART.58
CRITERI GENERALI

La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti della legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare servizi a tariffe che non coprano i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tener conto della capacità contributiva degli utenti.

ART.59
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

Il bilancio ed i suoi allegati sono redatti in modo da consentire la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi, e la valutazione della relativa efficienza ed efficacia, anche in rapporto alle possibili collaborazioni intercomunali. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una relazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.

Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta comunale al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

ART.60
FACOLTÀ' DEL REVISORE DEL CONTO

Il Revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto in ogni momento di accedere agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, previa formale richiesta, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

Il Revisore dei conti esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
Fornisce al Consiglio ed ai singoli consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini della esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

TITOLO VIII
USI CIVICI E TERRE CIVICHE

ART.61
GENERALITÀ

Il Comune, nel rispetto della propria unità, riconosce e sostiene il ruolo delle Frazioni, quali entità naturali caratterizzate dalla presenza di una parte della popolazione comunale, dotata di interessi di ordine economico, storico, sociale e religioso ed altresì fornite, in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

materia di amministrazione di beni assoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, di una soggettività diversa da quella del Comune stesso di appartenenza ed autonomamente esercitabile attraverso l'apposito Comitato di Amministrazione, nominato a norma delle leggi in vigore.

ART.62
BENI FRAZIONALI

Nel Comune di Pozza di Fassa sono costituite le Frazioni di Pozza di Fassa e di Pera di Fassa e rispetto ad esse sono in vigore ed in esercizio gli usi civici e le terre civiche indicati e riconosciuti nei seguenti decreti di assegnazione, emanati a norma della art. 14 della legge 16 giugno 1927, n°1766 e della art.36 del relativo regolamento:

- per la Frazione di Pozza di Fassa, decreto di assegnazione del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e di Bolzano Prot. n°527/38 POS. n°1563/27 C. Rep. n°634 in data 21 aprile 1938;
- per la Frazione di Pera di Fassa, decreto di assegnazione del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e Bolzano Prot.n°526/38 POS. n°1583/27 B. Rep. n°633 in data 21 aprile 1938;

con le modifiche tavolari apportatevi successivamente, a seguito di acquisti, alienazioni e di altri atti aventi rilevanza tavolare.

ART.63
FONTI NORMATIVE

Il Comune prende atto che gli usi civici e le terre civiche, di cui al precedente articolo 64, sono disciplinati dalle seguenti norme:

- legge 16 giugno 1927, n°1766;
- legge 10 luglio 1930, n°1078;
- 26 febbraio 1928, n°332;
- artt. 4 e 8 del D.P.R. 31 agosto 1972 n°670 del T.U. del nuovo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione;
- leggi provinciali di Trento 16 settembre 1952, n°1 e 9 maggio 1956, n°6;
- di Trento 11 novembre 1952 n°4.

Inoltre, a norma della art.42 della citata legge n°1766/1927, restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali ed altri analoghi diritti, che, già vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge, non siano contrarie a quelle contenute nella legge stessa.

ART.64
AMMINISTRAZIONI FRAZIONALI SEPARATE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Comune di Pozza di Fassa riconosce che le popolazioni delle Frazioni di Pozza e di Pera, di cui all' art. 1 del presente Statuto, hanno costituito fin dal 1952 le amministrazioni separate dei propri beni demaniali d'uso civico, a norma della Legge Provinciale di Trento n°1/'52 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento provinciale.

I rapporti con il Comune, dovranno comunque essere improntati al reciproco rispetto delle competenze di legge ed alla massima collaborazione fra il Comune e le A.S.U.C., e fra le A.S.U.C. stesse.

Il Comune di Pozza di Fassa s'impegna ad esercitare con la massima tempestività e diligenza i compiti di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle A.S.U.C., previsti dall' art.24 del Regolamento provinciale 11 novembre 1952, n°4 e dall' art. 7 della L.P. n°1/'52.

In particolare il Comune s'impegna a garantire il godimento dei beni di uso civico, nelle forme indicate dal "Regolamento per l' esercizio degli usi civici nei beni demaniali appartenenti ai Comuni ed alle Frazioni della Provincia di Trento", (adottato con delibera consiliare n°78 del 24 novembre 1955), ai cittadini capifamiglia abitanti e residenti in modo stabile nel Comune o nella Frazione ed iscritti nel registro della popolazione.
Per capofamiglia residente "in modo stabile" s'intende che il capofamiglia frazionista abiti effettivamente nella Frazione del Comune di Pozza di Fassa almeno per anni 4 e sia iscritto nelle liste elettorali del Comune.
Il Comune di Pozza di Fassa riconosce che la regolamentazione della legge provinciale non restringe l'ambito della attività delle A.S.U.C. della Provincia di Trento, per cui nei loro poteri rientra il compimento di qualsiasi atto, anche se avente ad oggetto l'alienazione del bene immobiliare gravato da uso civico, con esclusione di una rappresentanza del Comune degli interessi dei frazionisti in materia di uso civico, che spetta invece alla sola A.S.U.C.

ART.65
FUNZIONI CONSULTIVE

Il Consiglio comunale potrà consultare le Amministrazioni Frazionali interessate prima dell'adozione di provvedimenti di carattere generale che riguardino il demanio d'uso civico e gli altri diritti reali di cui la frazione sia titolare.

Il Consiglio comunale potrà comunque richiedere tale parere alle A.S.U.C. in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici che in tutto o in parte riguardino il demanio d'uso civico della Frazione, sempreché le destinazioni urbanistiche all'esame non siano già previste da strumenti urbanistici di livello superiore a quello comunale.

ART.66
FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

Il Comune si riserva di stipulare con le A.S.U.C. le convenzioni patrimoniali che si rendono opportune per la gestione di beni di comune interesse ovvero per l'esecuzione di opere pubbliche che prevedano l'utilizzazione di beni soggetti all' uso civico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

In sede di determinazione del contributo annuale previsto dall'art. 3 della legge n°1/'52, il Comune potrà accettare in aggiunta anche somme da destinarsi ad opere sociali e di protezione civile aventi sede nel Comune e che svolgano attività anche a favore della popolazione frazionale interessata.

Il Comune potrà stipulare con le A.S.U.C. le convenzioni meglio ritenute per lo studio e la ricerca storica degli usi civici nel territorio comunale, a norma degli articoli 4 e 39 della L.R. 4 gennaio 1993, n°1, che prevedono per i Comuni Ladini della Val di Fassa la possibilità di gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate, ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle indicate nella citata legge.

ART. 67
TUTELA

Il Comune di Pozza di Fassa, se richiesto dalle A.S.U.C., s'impegna a difendere o a concorrere nella difesa dei diritti d'uso civico e delle terre civiche in ogni sede, ivi compresa quella legale e/o giudiziaria ed a sostenere in ogni sede, compresa quella amministrativa e politica, i diritti delle popolazioni frazionali.

ART.68
SCIOGLIMENTO O RINUNCIA DELLE A.S.U.C.

Nei casi previsti dalla legge di scioglimento o di rinuncia da parte della A.S.U.C. all'amministrazione dei beni assoggettati all'uso civico e delle terre civiche, il Comune si impegna ad assumere direttamente la gestione di tali beni, garantendo alle popolazioni frazionali interessate la conservazione e la tutela dei loro patrimoni e dei loro diritti, nonché il perseguimento della massima efficienza e produttività dei beni demaniali frazionali d'uso civico affidatigli.

Nel contempo il Comune garantisce l'impegno del reddito prodotto dai beni in questione, a favore della popolazione frazionale che ne è proprietaria, secondo le risultanze tavolari.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.69
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

I regolamenti vigenti al momento dell'entrata in vigore dello Statuto sono da applicare in quanto non siano incompatibili con lo Statuto stesso e fino all'approvazione dei nuovi regolamenti.

I nuovi regolamenti dovranno essere adottati dal Consiglio comunale entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto comunale.